

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2701-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 30 luglio 1991

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1991

ONOREVOLI SENATORI. - La conclusione dell'Accordo di coproduzione cinematografica italo-tunisino è stata considerata di rilevante importanza per l'Italia, sia dal punto di vista politico, che dal punto di vista economico-culturale, in quanto un'attività di collaborazione in questo settore può contribuire:

1) all'espansione dell'industria cinematografica e televisiva favorendo, altresì, l'interscambio e la distribuzione reciproca di film fra i due Paesi;

2) all'avvio di una concreta politica di collaborazione produttiva con i Paesi africani che si affacciano sul Mediterraneo;

3) all'utilizzo di particolari suggestivi scenari per le riprese in esterno.

Da un punto di vista formale, l'Accordo è redatto sullo schema di quasi tutti gli accordi internazionali di coproduzione in

materia cinematografica e, secondo la prassi, stabilisce che i film realizzati in coproduzione verranno considerati come film nazionali dalle competenti autorità dei due Paesi sempre che la loro realizzazione sia conforme alle disposizioni legislative vigenti nei due Paesi e beneficieranno dei vantaggi riconosciuti dalle rispettive legislazioni.

Particolare interesse riveste la disposizione contenuta nell'articolo 11, che prevede, per la realizzazione di film di elevato impegno artistico e finanziario, la partecipazione di terze imprese di produzione di Paesi con i quali le parti contraenti siano rispettivamente legate da accordi di coproduzione.

La Commissione affari esteri si è espressa positivamente su questo Accordo e sollecita l'Assemblea ad autorizzarne la ratifica.

GRAZIANI, *relatore*

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: DELL'Osso)

7 maggio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988.

**Art. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

**Art. 3.**

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.900.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.